



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”LANCIANO

VIA Ortona n.8 -66034 LANCIANO - TEL. 0872/713427 -717140 – CF. 81006770697

e-mail: chic839002@istruzione.it – PEC :chic839002@pec.istruzione.it

sito internet: <https://www.comprensivodonmilanilanciano.edu.it>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA ordinanza del presidente della giunta regionale n. 7 del 12 febbraio 2021 CHE PREVEDE “Applicazione dell’art. 3 del DPCM 14.01.2021 delle province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive.”

VISTO IL DPCM del 14 gennaio 2021 art. 3 comma 4 lettera f;

VISTE le linee guida ministeriali sulla Didattica Digitale Integrata;

VISTO il piano scolastico per la DDI;

VISTO il CCNI sulla DDI;

DISPONE

Art.1

A decorrere dal 15/02/2021 e fino al 26/02/2022, le classi 2^a e 3^a della scuola sec. di I grado svolgono le attività scolastiche e didattiche esclusivamente con modalità a distanza.

Art. 2

I consigli di classe, ai fini della realizzazione della effettiva inclusione di ciascun alunno, valutano la possibilità di svolgimento in presenza delle attività didattiche per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

Art. 3

Agli alunni avviati alla DDI sono assicurate almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona organizzata anche in maniera flessibile, nonché proposte didattiche in modalità asincrona finalizzate all’individualizzazione e al consolidamento dei saperi essenziali delle discipline.

Art. 4

Il personale docente è tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all’esercizio del profilo professionale, assicurando nella sede scolastica le prestazioni didattiche a distanza e /o in presenza, e utilizzando gli strumenti tecnologici a disposizione.

Art. 5

La DDI è svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria/isolamento fiduciario esclusivamente per le proprie classi e purché non in malattia certificata.

Art. 6

Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.

Art. 7

Nell'esercizio della DDI, ciascun docente cura che:

1. Sia assicurata la riservatezza delle informazioni dei dati personali e dell'identità personale;
2. Venga impedito l'accesso alla piattaforma da parte di persone non autorizzate;
3. Siano osservate da parte degli studenti le regole di comportamento di cui al regolamento di istituto (*netiquette*) .

Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Gaeta